

TI_GERICHTE 34.2009.5 vom 14. Dezember 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2009.5

FR: TI_GERICHTE 34.2009.5 du 14 décembre 2009

IT: TI_GERICHTE 34.2009.5 del 14 dicembre 2009

Regeste

Rendita sostituiva AVS prevista dal regolamento dell'istituto di previdenza. Richiesta respinta perché tale rendita non è data per chi beneficia di prestazioni AI come il caso in esame. Negato il diritto alla rendita sostitutiva dell'AVS anche per buona fede o per eventuale accordo

Erwägungen

E. 3

del Regolamento). Secondo l'art. 21 del Regolamento il diritto al pensionamento ordinario nasce il primo giorno successivo al compimento dei 63 anni di età. La Cassa ha motivato l'erogazione all'attrice di una rendita di vecchiaia ordinaria a 62 anni, sostitutiva della rendita d'invalidità, a titolo di diritto acquisito ai sensi dell'art. 85 del Regolamento. Va poi evidenziato che l'art. 29 cpv. 4 del Regolamento prevede espressamente che se sussiste il diritto alla rendita intera d'invalidità viene automaticamente meno il diritto ad una rendita di vecchiaia anticipata, ciò che corrisponde al caso in esame. In definitiva, non si tratta di un pensionamento (né di prepensionamento) per motivi di vecchiaia come più volte asserito dall'attrice, ma di un pensionamento a seguito d'invalidità ai sensi dell'art. 29 cpv. 4 del Regolamento. È vero che, conformemente all'art. 29 cpv. 3 del Regolamento, il diritto alla rendita d'invalidità si estingue, fra l'altro, alla nascita del diritto ad una prestazione di vecchiaia in caso di pensionamento ordinario. Non va tuttavia dimenticato, come rettamente evidenziato dalla Cassa convenuta (replica p. 8), che la giurisprudenza federale ha avuto modo di specificare che nel caso in cui alcuni istituti di previdenza trasformino le prestazioni d'invalidità in prestazione di vecchiaia, ciò che corrisponde al caso in esame, non significa che le prime perdano il loro carattere giuridico (DTF 130 V 369). Quindi si ribadisce che il pensionamento per vecchiaia non può essere paragonato al pensionamento susseguente all'invalidità. Non va dimenticato che la rendita _____ sostitutiva dell'AVS è inserita tra le disposizioni riguardanti le prestazioni di vecchiaia e nelle norme concernenti le prestazioni d'invalidità non risulta alcun rinvio ad una "rendita ponte". Se, come sostenuto dalla Cassa (risposta p. 11), lo scopo della prestazione in parola è quello di permettere al dipendente di scegliere il momento per andare in pensione, ciò non è comunque il caso per chi, come l'attrice, ha cessato l'attività lucrativa a seguito dell'invalidità. Infine, con riferimento all'art. 27 cpv. 5 del Regolamento, l'attrice sostiene che avrebbe diritto alla rendita _____ sostitutiva decurtata dalla mezza rendita AI. L'art. 27 cpv. 5 del Regolamento è rivolto ai "pensionati che hanno diritto contemporaneamente a una rendita parziale d'invalidità statale (assicurazione militare e assicurazione contro gli infortuni comprese) in Svizzera o all'estero e che possono richiedere una prestazione statale di vecchiaia o di superstiti in Svizzera o all'estero inferiore alla rendita _____ sostitutiva dell'AVS, la rendita sostitutiva dell'AVS

viene versata solo in proporzione (importo ridotto).” A prescindere dal fatto che, come visto sopra, l’attrice non rientra tra i beneficiari della prestazione sovraobbligatoria in parola, va fatto presente che tale norma non risulta essere pertinente al caso in esame. L’attrice è titolare di una rendita AI e quindi non può chiedere contemporaneamente una rendita di vecchiaia AVS (cfr. al riguardo l’art. 30 LAI che prevede l’estinzione del diritto alla rendita d’invalidità con l’inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia AVS). È vero che l’interessata beneficia di una mezza rendita AI, quale assicurata con attività lucrativa esercitata a titolo parziale. Non va dimenticato che, come già detto, ai fini previdenziali determinante è la parte salariata, motivo per cui la Cassa pensioni ha erogato una rendita d’invalidità al 100%. Avendo ricevuto una rendita intera d’invalidità, essa quindi non rientra, ai fini del regolamento, tra i pensionati che hanno diritto ad una rendita parziale d’invalidità statale. In queste circostanze, il rifiuto da parte della Cassa pensioni convenuta di erogare una rendita _____ sostitutiva dell’AVS è conforme al regolamento e non viola i principi della buona fede, della proporzionalità, del divieto dell’arbitrio e dell’uguaglianza di trattamento degli assicurati (cfr. consi. 2.4). 2.6. L’attrice ha sostenuto di avere ricevuto dal datore di lavoro, nell’ambito delle trattative di un prepensionamento, l’assicurazione circa il versamento della “rendita ponte”, da intendersi quale rendita _____ sostitutiva dell’AVS. Indirettamente essa si appella al principio della buona fede. Al riguardo va ricordato che in materia di diritto amministrativo il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità amministrativa quando, assolate determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Secondo la giurisprudenza di regola un’informazione erronea è vincolante quando l’autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l’inesattezza e, sempre che l’ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell’informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636, 130 I 26 consid. 8.1 p. 60 e rispettivi rinvii). Nella previdenza professionale tale regolamentazione è applicabile in via analogica anche nel rapporto tra assicurato ed istituto di previdenza (STF B /70/05 del 12 giugno 2007 consid. 4.1; SVR 2006 BVG Nr. 11 p. 39 e Nr. 15 p. 53, 2004 BVG Nr. 9 p. 26; RSAS 1995 p. 383). Ritornando al caso in esame, l’attrice ha prodotto diversi scritti redatti dal suo precedente legale, i quali – a suo parere – confortano la tesi della rendita ponte “palesata” (X). Tra quanto prodotto emerge che il 22 giugno 2006 l’allora legale aveva fatto presente alla sua cliente di “attendere gli sviluppi, del computo delle rendite e, soprattutto, la concretizzazione delle indicazioni, che le sono state fornite negli scorsi giorni dal responsabile dell’ufficio stipendi della _____ in relazione al riconoscimento di una “rendita ponte” (doc.X/P). Il 27 novembre 2006 egli aveva sollecitato, su indicazioni del datore di lavoro (doc. XII/3), direttamente la Cassa pensioni convenuta il versamento di una “rendita ponte” (“... che secondo le verifiche da me effettuate in collaborazione con il signor _____ [responsabile del personale, n.d.r.] , è emerso, che la mia mandante dovrebbe poter beneficiare della cd. “rendita ponte” fino al momento in cui sarà definitivamente pensionata per raggiunti limiti d’età ... poiché le vostre decisioni tardavano, la mia mandante ha recentemente preso contatto con l’Ufficio del personale ticinese, dal quale ha appreso, che per motivi, che sinceramente non sono apparsi molto comprensibili né alla signora AT 1 stessa, né ai di lei interlocutori, né a me, la mandante non beneficerebbe di tale rendita”; doc. X/R). Come visto al considerando precedente, la risposta negativa della Cassa pensioni è avvenuta con scritto del 30 novembre

2006. Nell'agosto/ottobre 2007 vi è stato un ulteriore scambio di corrispondenza in merito alla rendita in questione (doc. A/7 e doc. X/P). Dalla documentazione agli atti non risulta che la Cassa pensioni abbia dato delle rassicurazioni circa il versamento di una rendita ponte. Nelle osservazioni 18 maggio 2009, l'attrice sostiene tuttavia che la prassi presso _____ era quella che tutte le pratiche e le comunicazioni erano gestite direttamente dall'ufficio del personale e che non vi era nessun contatto con la Cassa. Sempre nelle medesime osservazioni essa precisa che “ dopo sei mesi durante i quali non percepiva la rendita ponte malgrado _____ l'avesse rassicurata sul diritto di percepirla, l'attrice ha telefonato alla Cassa pensione e parlato con il sig. _____, il quale le ha espressamente indicato di rivolgersi direttamente a _____ ” (XV). Tuttavia dagli atti si evince che è proprio il datore di lavoro, con scritto 24 novembre 2006, ad aver invitato l'attrice a rivolgere la propria richiesta di “rendita ponte” direttamente alla CV 1 (doc. XII/3). Non va poi dimenticato che il 30 giugno 2005 _____ aveva informato l'avvenuta cessazione del versamento dell'indennità giornaliera e la disdetta del rapporto di lavoro, avvisando che “ da parte nostra annunciamo il caso alla CV 1 per l'apertura della procedura di una eventuale concessione di rendita d'invalidità” (doc.1 D) ed il 2 settembre 2005 il datore di lavoro ha compilato il relativo formulario di richiesta di prestazioni d'invalidità (doc. XVIII/22). Appare pertanto alquanto singolare sostenere che vi siano state delle discussioni sul pensionamento anticipato. Anche volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, un accordo tra l'attrice ed il datore di lavoro su un eventuale pensionamento anticipato, con versamento di una rendita sostitutiva – che, come visto, è contrario al regolamento della Cassa –, va detto che per essere effettivo avrebbe necessitato dell'avvallo dell'ente previdenziale (DTF 122 V 145 consid. 4b: “ Dies schliesst nicht aus, dass im Einzelfall auch vom Reglement abweichende Abreden getroffen werden können (RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in: Innominatsverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schlupe, S. 237). Allerdings bedarf es hierfür einer entsprechenden Vereinbarung zwischen der Vorsorgeeinrichtung und dem versicherten Arbeitnehmer, welchem Erfordernis die alleinige arbeitsvertragliche Abrede wesensgemäss nicht zu genügen vermag (BGE 118 V 232 Erw. 4b; vgl. ferner SZS 1994 S. 202)“. Del resto, sempre in via di ipotesi, anche se in buona fede l'attrice (la quale era comunque rappresentata da un legale) era convinta di beneficiare del pensionamento anticipato, rispettivamente di avere diritto ad una rendita _____ sostitutiva dell'AVS, essa non ha comunque subito un pregiudizio irreparabile. Nella lettera 22 ottobre 2007 al rappresentante della Cassa pensioni l'attrice, dopo aver contestato la non concessione della “rendita ponte” (a suo dire, data per scontata dal capo del personale di _____), ha fatto presente che a causa della fiduciosa attesa di erogazione di tale rendita “non ha potuto beneficiare dell'indennità di disoccupazione nel periodo fra il mese di novembre 2005, data in cui ha raggiunto i 62 anni, ed il giugno 2006, data a partire dalla quale fu con ritardo involontario messa al beneficio della disoccupazione “ (doc. X/P). Orbene, a mente del TCA, non risulta spiegata una relazione tra l'aspettativa della “rendita ponte” ed il tardivo annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione. Del resto, nulla impediva all'attrice di annunciarsi alla disoccupazione. Visto quanto sopra, l'attrice non può avvalersi del principio della buona fede per ottenere il versamento della rendita _____ sostitutiva dell'AVS. Ne consegue che la petizione deve essere respinta. 2.7. Quanto infine alle richieste di prove formulate in corso di causa, segnatamente quelle riferite ad audizioni testimoniali (cfr. III, X, XII), va fatto presente quanto segue. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il

diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, 1999, p. 212; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94). Nel caso in esame, questo TCA ritiene sufficiente l'ampia documentazione acquisita agli atti, inclusa quella richiamata dal Tribunale, per cui l'assunzione di ulteriori mezzi di prova non è necessaria ai fini dell'esito della vertenza. In particolare non è necessario sentire i testi indicati dall'attrice (il capo e un collaboratore del Servizio del Personale di _____ Ticino), circa sull'esistenza di discussioni in merito al prospettato prepensionamento (X). Come visto al consid. 2.5, quanto l'attrice vuol dimostrare non è rilevante per la concessione di una "rendita ponte". Riguardo alla richiesta di edizione dell'incarto relativo al rapporto di lavoro, il TCA ha provveduto al relativo richiamo (cfr. consid. 1.5). Non è invece necessario richiamare integralmente gli atti dalla Cassa pensioni visto che pendente causa è stato prodotto lo scambio di corrispondenza avvenuto in passato tra le parti. 2.8. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all'art. 20 cpv. 1 Lptca), all'attrice, sebbene soccombente, non sono accolte tasse e spese di giustizia Alla Cassa pensioni convenuta, rappresentata da un avvocato, seppur vincente non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.